
Studio Bozzo

Dottori Commercialisti Revisori contabili

dott. Roberto Bozzo

In collaborazione con

dott. Luca Leone
dott. Giovanni Beniscelli
dott. Marco Mortara Crovetto

Controllo di gestione

V b di Valter Barbasio

Avvocati

avv. Dante Mirengi
avv. Raffaella Femia

Consulente del lavoro

dott. Raffaele Cosentino

Elaborazione Dati

AL.CA. dati di Mimmo Tringale

Informative e news per la clientela di studio – FEBBRAIO 2015

Le *news* di febbraio

Nuove regole per il rimborso dei crediti Iva annuali e trimestrali

Scade il 16 marzo la tassa di vidimazione 2015 dei libri sociali

Scadenza al 9 marzo 2015 per la nuova certificazione unica telematica (modello CU)

Scade il 2 marzo il termine per la certificazione degli utili distribuiti nel 2014

Autoliquidazione Inail 2014

Dal 1° gennaio 2015 partono i controlli su false partite Iva

Le sanzioni in caso di errato *reverse charge*

Previdenza professionisti: quale rivalsa si applica?

Dal 1° gennaio 2015 prima scelta di adesione o revoca al regime Iva per cassa

Le procedure amministrative e contabili in azienda

La contabilizzazione delle fatture emesse in regime di "*reverse charge*"

Informative e news per la clientela di studio

CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA

Abrogato l'obbligo di comunicazione dell'impronta dell'archivio informatico

L'Agenzia delle Entrate ha offerto gli opportuni chiarimenti in tema di obbligo di invio dell'impronta dell'archivio informatico di cui all'art.5 D.M. 23 gennaio 2004, precisando come l'obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell'entrata in vigore del D.M. 17 giugno 2014, avvenuta il successivo 27 giugno 2014, non è più necessario rispetto all'originaria finalità di estendere la validità dei documenti informativi, in virtù delle previsioni di cui ai D.P.C.M. 30 marzo 2009 e 22 febbraio 2013.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.4, 19/01/2015)

IMU

Verifica per il versamento dell'Imu sui terreni agricoli entro il 10 febbraio 2015

Sono stati rivisti i criteri per individuare i terreni agricoli per i quali è riconosciuta l'esenzione Imu. In particolare, facendo riferimento all'elenco predisposto dall'Istat utilizzando la classificazione risultante dalla colonna R dell'elenco dei Comuni (<http://www.istat.it/it/archivio/6789>), l'esenzione Imu è applicabile ai terreni agricoli:

- ubicati in un Comune totalmente montano (lettera "T");
- ubicati in un Comune parzialmente montano (lettera "P") solo se posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola.

Conseguentemente, per tutti i terreni in Comuni non montani (lettere "NM") e per quelli in Comuni parzialmente montani (lettera "P") di soggetti non coltivatori diretti/lap, l'Imu è dovuta e per il 2014 va versata entro il nuovo termine del 10 febbraio 2015. Tuttavia per il 2014, se più favorevoli, possono essere applicati i criteri altimetrici fissati in precedenza dal D.M. 28 novembre 2014.

(D.L. n.4 del 24/01/2015, G.U. n.19 del 24/01/2015)

START UP INNOVATIVE

Chiarimenti sul regime agevolato introdotto dal D.L. n.179/12

Con il parere protocollo n.6057 del 19 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito come il conferimento dell'intera azienda avente a oggetto attività innovativa ad alto valore tecnologico in una società unipersonale, di cui il conferente (già titolare dell'impresa individuale) sia unico socio, contempli, per le finalità di cui all'art.25, co.2, lett.g) D.L. n.179/12, un'ipotesi di trasformazione atipica eterogenea, come tale esimente dalla causa ostativa "non è stata costituita ... a seguito di cessione di azienda" di cui alla lett.g). Con il parere protocollo n.6059 sempre del 19 gennaio 2015, il MiSE ha offerto la propria interpretazione su un caso specifico di società operante nel settore "civic crowdfunding". Con il parere protocollo n.6064 del 19 gennaio 2015 svariate sono le questioni analizzate. Dapprima il MiSE chiarisce come, in tema di mancato aggiornamento dei dati richiesti dalla normativa, ai fini sanzionatori, sia necessario differenziare a seconda che il soggetto proceda in ritardo (anche prolungato) a depositare la dichiarazione, da quello in cui sia l'ufficio stesso ad accertare il ritardo. In questo secondo caso si è in presenza di un'ipotesi di omissione sanzionata con la cancellazione, mentre nel primo caso si è in presenza di una fattispecie in cui è azionabile il ravvedimento operoso. Il parere prosegue analizzando il procedimento di cancellazione dalla sezione del Registro Imprese delineando il procedimento relativo. Infine, viene ammessa la possibilità di domanda volontaria di cancellazione dalla sezione speciale. Il MiSE, infine, con la Circolare n.3677/C del 20 gennaio 2015 chiarisce le modalità di iscrizione delle *start up* innovative a vocazione sociale che si ricorda sono previste al co.4 dell'art.25 D.L. n.179/12 e che soggiacciono a un regime agevolativo maggiore.

(Ministero dello Sviluppo Economico, Pareri n.6057-6059-6062-6064 e Circolare n.3677/C, 19-20/01/2015)

INTERESSI DI MORA

Comunicato il saggio degli interessi di mora da applicare nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'art.5, co.2 D.Lgs. n.231/02, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo 1° gennaio 2015 – 30 giugno 2015. Il saggio d'interesse, al netto della maggiorazione di otto punti percentuali, è pari allo 0,05%. Il tasso effettivo da applicare è, dunque, pari all'8,05%. Si ricorda che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni. Nella tabella che segue sono individuati i tassi applicabili dal 2013 ad oggi.

Periodo	Tasso	Tasso applicabile
1° semestre 2013	0,75%	0,75% + 8% = 8,75%
2° semestre 2013	0,50%	0,50% + 8% = 8,50%
1° semestre 2014	0,25%	0,25% + 8% = 8,25%
2° semestre 2014	0,15%	0,15% + 8% = 8,15%
1° semestre 2015	0,05%	0,05% + 8% = 8,05%

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa, G.U. n.12 del 16/01/2015)

DURC

Cambiata dal 1° gennaio 2015 la validità del documento emesso per lavori edili tra soggetti privati

Fino al 31 dicembre 2014 il documento unico di regolarità contributiva (Durc) rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché per i lavori edili tra soggetti privati, ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Dal 1° gennaio 2015 la validità rimane la medesima per i contratti pubblici, mentre per i lavori edili tra soggetti privati la validità è stata ridotta da 120 giorni a 90 giorni dalla data del rilascio.

(Legge n.98/2013, G.U. n.194 del 20/08/2013)

BREVETTI, MARCHI E DISEGNI INDUSTRIALI

Dal 2 febbraio 2015 domande online per brevetti, marchi e disegni industriali

La nuova modalità di deposito telematico, attiva sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico consente, effettuata la compilazione guidata, assistita e controllata dei moduli online, di provvedere alla quantificazione e al pagamento delle tasse dovute tramite modello F24 per le domande di brevetto, marchio e disegno industriale. Il nuovo servizio messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico comporta per l'utenza sia un risparmio in termini di costi sia il miglioramento delle informazioni e quindi la possibilità di avere un aggiornamento della banca dati sui titoli della proprietà industriale in tempo reale. Con la Risoluzione n.11 del 29 gennaio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per effettuare i versamenti dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale e delle tasse sulle concessioni governative sui marchi, connessi alla nuova modalità di deposito telematico.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 29/01/2015)

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: NUOVE REGOLE PER IL RIMBORSO DEI CREDITI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

L'articolo 13 D.Lgs. n.175/14 (Decreto Semplificazioni) ha sostituito l'art.38-*bis* d.P.R. n.633/72, innovando significativamente la disciplina riguardante l'esecuzione dei rimborsi Iva. Con la Circolare n.32/E del 30 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti ufficiali in merito alle nuove disposizioni. Le modifiche introdotte, che hanno la finalità di semplificare e accelerare l'erogazione dei rimborsi Iva in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea, sono entrate in vigore lo scorso 13 dicembre 2014.

N.B.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le disposizioni di semplificazione introdotte dal nuovo art.38-*bis* si applicano anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo (13 dicembre 2014).

Le novità di maggior rilievo riguardano:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, ad eccezione della presentazione della dichiarazione annuale (DR Iva) o istanza trimestrale (modello TR);
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte degli organi di revisione, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di specifiche situazioni di rischio.

Rimborsi di importo fino a 15.000 euro

L'Agenzia delle Entrate, con riferimento al calcolo della soglia dei 15.000 ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta (si richiama in tal senso la medesima interpretazione già fornita in relazione al vecchio limite dei 5.164,57 euro con la Risoluzione n.165/E/00).

Rimborsi di importo superiore a 15.000 euro (per i casi non ritenuti a rischio)

L'Agenzia delle Entrate, in relazione ai rimborsi eccedenti il limite dei 15.000 euro, ha precisato che:

- il contribuente che non intende apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva può comunque decidere di presentare apposita garanzia;
- l'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva;
- l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. Ad esempio, qualora l'importo del credito Iva in

compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apporre il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

Con le nuove disposizioni, quindi, anche per la richiesta di rimborso del credito trimestrale emergente dal modello TR sarà necessario apporre su tale istanza il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) unitamente alla dichiarazione sostitutiva.

⇒ *La dichiarazione sostitutiva di notorietà (art.47 d.P.R. n.445/00)*

Come già detto, oltre ad apporre il visto di conformità (o sottoscrizione alternativa), il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per attestare la sussistenza dei seguenti tre requisiti:

- a) **requisito di solidità patrimoniale:** che il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) **requisito di continuità aziendale:** che non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
- c) **requisito di regolarità contributiva:** che sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.

Ai fini del computo dell'anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2015, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2014 e il 14 marzo 2015.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva o nel modello Iva TR.

Viene infine chiarito che, qualora nella dichiarazione o nell'istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

Le situazioni di rischio con obbligo di garanzia

Il comma 4 del nuovo art.38-*bis* d.P.R. n.633/72 prevede che i rimborsi d'importo superiore a 15.000 euro siano necessariamente eseguiti previa presentazione della garanzia quando richiedi:

- a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese *start-up* innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12
- b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Si segnala, infine, che la nuova norma anticipa la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, data di presentazione della dichiarazione (il precedente testo faceva invece riferimento alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione). Ci si dovrebbe quindi attendere un'accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADDE IL 16 MARZO LA TASSA DI VIDIMAZIONE 2015 DEI LIBRI SOCIALI

Come ogni anno, entro il 16 marzo 2015

- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,

devono effettuare il versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali per il 2015.

Pur essendo stata abolita la vidimazione annuale dei registri contabili, resta in vigore per taluni registri l'applicazione dell'imposta di bollo e, per le categorie di soggetti citati, è dovuta la tassa di concessione governativa.

Il versamento forfetario deve essere effettuato annualmente, prescindendo dal numero dei registri tenuti e dalle relative pagine nella misura di:

309,87 euro



per la generalità delle società;

516,46 euro



per le società con capitale sociale all'1/01/15 superiore a 516.456,90 euro.

Tale versamento dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2015.

Soggetti esclusi

Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa:

- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- società di capitali sportive dilettantistiche.

Le società escluse dal versamento della tassa annuale sono soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari.

Versamento

Solo in sede di costituzione della società tale tassa va versata con bollettino postale.

Per le annualità successive il versamento deve essere effettuato esclusivamente attraverso il modello F24:

- utilizzando per tutte le tipologie di società il codice tributo **7085** nella sezione "Erario";
- indicando, quale annualità, il **2015** (l'anno per il quale si versa la tassa).

Si riporta di seguito un esempio di compilazione.

Esempio

SEZIONE ERARIO													
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati							
IMPOSTE DIRETTE - IVA		7085		2015	309,87								
RITENUTE ALLA FONTE													
ALTRI TRIBUTI E INTERESSI													
codice ufficio		codice atto										+/- SALDO (A-B)	
				TOTALE A	309,87	B							309,87

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADENZA AL 9 MARZO 2015 PER LA NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA TELEMATICA (MODELLO CU)

In vista della dichiarazione precompilata, sono state modificate le regole per la certificazione delle ritenute operate dai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta.

Il D.Lgs. n.175/14 prevede infatti che:

- i sostituti di imposta rilasciano un'apposita Certificazione Unica anche ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), attestante l'ammontare complessivo delle dette somme e valori, l'ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- le certificazioni, sono consegnate agli interessati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti (quindi entro il prossimo 28 febbraio vanno rilasciate quelle relative al 2014), ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro;
- le certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest'anno il 9 marzo visto che il 7 cade di sabato) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Per ogni **certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro, senza possibilità di applicare il cumulo**. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo.

Non è una novità che si debba rilasciare una certificazione delle somme corrisposte e delle trattenute operate, così come non è innovativo che tale certificazione debba essere consegnata (in forma cartacea) al percipiente entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

La novità, invece, si rinviene:

- nell'obbligo di trasmissione telematica di tali documenti all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (quest'anno, poiché la scadenza coincide con un sabato, si provvederà entro il primo giorno lavorativo successivo, quindi il 9, come indicato in precedenza);
- nell'esistenza di una specifica sanzione di 100 euro per ciascuna certificazione non trasmessa o trasmessa con dati inesatti (salvo rimediare con un nuovo invio entro i 5 giorni dalla scadenza), peraltro non riducibile con il meccanismo del cumulo. Ciò sta a significare che se ometto 10 certificazioni, mi vengono addebitati 1.000 euro di sanzione. Sul tema peraltro l'Agenzia ha affermato che non risulta neppure applicabile il ravvedimento operoso per sanare una ritardata presentazione.

Di fronte a questo panorama, vi è l'ulteriore novità: che la certificazione dovrà essere compilata utilizzando il nuovo tracciato della Certificazione Unica, documento che incorpora il vecchio Cud (da sempre redatto su documentazione predeterminata) e le certificazioni degli altri redditi corrisposti (da sempre invece lasciate in forma libera), quali ad esempio i professionisti, gli agenti e rappresentanti, gli sportivi, etc.. Quindi, le "vecchie" certificazioni, rilasciate nel passato, oggi non possono più essere utilizzate.

Peraltro, va riscontrato che molte delle informazioni richieste non serviranno affatto alla elaborazione della dichiarazione precompilata; è ad esempio alla certificazione dei professionisti con partita Iva, degli agenti e

rappresentanti, etc. soggetti per i quali si continuerà a compilare il classico modello Unico. Le istruzioni precisano che anche tali ritenute devono essere incluse nella Certificazione Unica.

Il flusso da inviare si compone di tre parti (di cui una obbligatoria e le altre due eventuali):

- frontespizio (tipo di comunicazione, dati del sostituto, dati del firmatario, firma e all'impegno alla presentazione telematica;
- quadro CT: informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica vera e propria: dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati, assistenza fiscale e certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Ai fini organizzativi, per raccordare l'operatività degli studi dei commercialisti e dei consulenti del lavoro, al pari di quanto avviene per l'invio del modello 770, è data facoltà ai sostituti di suddividere il flusso telematico inviando separatamente, ad esempio:

- frontespizio, quadro CT e certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati;
- frontespizio e certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Di seguito si riporta il quadro relativo alla certificazione per i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Codice fiscale del percipiente

Mod. N.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1			
DATI FISCALI				
	Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7		Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
	Ritenute a titolo d'imposta 10		Ritenute sospese 11	Addizionale regionale a titolo d'acconto 12
	Addizionale regionale a titolo d'imposta 13		Addizionale regionale sospesa 14	Addizionale comunale a titolo d'acconto 15
	Addizionale comunale a titolo d'imposta 16		Addizionale comunale sospesa 17	Imponibile anni precedenti 18
	Ritenute operate anni precedenti 19		Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante 20	Contributi previdenziali a carico del percipiente 21
	Spese rimborsate 22		Ritenute rimborsate 23	

Il modello utilizzabile così come le relative istruzioni di compilazione possono essere scaricate dal sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/dichiarazionisostitutiimposta/certificazione+unica+2015/modello+cu+2015/indice+modello+cu+2015>

Si ribadisce che tali certificazioni, oltre che inviate ai sostituiti, devono anche essere inviate all'Agenzia entro la richiamata scadenza del 9 marzo. Pertanto, anche i contribuenti che si occupano direttamente dell'invio delle certificazioni ai sostituiti, **devono consegnarne tempestivamente una copia allo studio al fine di provvedere all'invio telematico della Certificazione Unica.**

Considerando le pesantissime sanzioni per le omissioni e le irregolarità dell'invio, di cui in precedenza si è detto, si evidenzia alla clientela che si affida allo studio per l'adempimento, che tutte le **fatture riportanti ritenute d'acconto** operate nel 2014 devono essere **tempestivamente consegnate** allo studio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: SCADE IL 2 MARZO IL TERMINE PER LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI DISTRIBUITI NEL 2014

I soggetti, sostituti di imposta, che nel corso del 2014 hanno erogato:

- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto,
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'art.98 Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate,

ovvero hanno distribuito:

- riserve di utili, anche dalle società che si trovano in regime di trasparenza fiscale (per quest'ultime concorreranno alla formazione del reddito da capitale dei percipienti solo le distribuzioni relative agli utili realizzati ante opzione per trasparenza),
- riserve di capitale, verificandosi la presunzione di cui all'art.47, co.1 Tuir (in tal caso la società dovrà specificare la natura delle riserve oggetto della distribuzione e il regime fiscale applicabile),

o ancora hanno remunerato contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza con apporto di capitale ovvero di capitale e opere o servizi, **devono rilasciare entro il 2 marzo prossimo**, essendo il 28 febbraio un sabato, **le certificazioni attestanti l'avvenuta erogazione/distribuzione/remunerazione delle somme sopra dettagliate.**

Tale certificazione deve avvenire utilizzando l'apposito modello CUPE messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito.

Con particolare riferimento **ai dividendi di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche** si ricorda che gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al **31 dicembre 2007**, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (in caso diverso concorrerà alla formazione del reddito complessivo solo il 40% degli utili distribuiti).

Nei casi in cui il **percettore socio sia un soggetto Ires**, a prescindere dalla qualificazione o meno della partecipazione, si applica in capo al socio la **tassazione della misura del 5%** dell'ammontare del dividendo.

Novità

La legge di Stabilità 2015 ha modificato il regime di tassazione dei redditi percepiti **all'interno dell'attività istituzionale** dagli enti non commerciali, per questi difatti la misura della tassazione sale dal 5% al **77,74%**. Quale misura compensativa del predetto incremento retroattivo per il 2014 la norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari alla maggiore Ires dovuta.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti, nonostante le somme siano state assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt.27 e 27-ter d.P.R. n.600/73 (tali dati vanno monitorati in quanto da dichiarare nel modello 770 ordinario da parte del soggetto emittente);
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art.7 D.Lgs. n.461/97.

I dati contenuti nella certificazione saranno utilizzati:

- dal soggetto percipiente persona fisica ai fini della dichiarazione nel modello Unico 2015 (o nel modello 730/2015);
- dal soggetto che ha corrisposto le somme ai fini della compilazione del modello 770 ordinario 2015.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2014

Anche quest'anno entro il 16 febbraio i datori di lavoro dovranno calcolare e versare il premio Inail, dovuto quale conguaglio a saldo per l'anno precedente (regolazione) ed anticipo per l'anno in corso (rata). Con l'autoliquidazione del premio il datore di lavoro comunica anche le retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente ai lavoratori ed agli altri soggetti assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, compilando il modello 1031 (modulo per la dichiarazione delle retribuzioni).

È importante precisare che mentre il versamento deve avvenire entro il 16 febbraio 2015 il modello 1031 deve obbligatoriamente essere presentato per via telematica entro il 2 marzo 2015.

Ai fini del conteggio è necessario utilizzare le basi di calcolo ed il prospetto contenente i dati relativi al tasso ed alla oscillazione per la determinazione del premio, inviati dall'Inail ai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2014.

Ricordiamo che il premio può essere versato in un'unica soluzione o in quattro rate, la prima delle quali entro il 16 febbraio 2015 e le successive rispettivamente entro il giorno 16 dei mesi di maggio, agosto e novembre. Le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi, da calcolare in base ad un tasso annuo comunicato dall'Inail.

Se le retribuzioni nell'anno 2014 fossero da erogare in misura inferiore a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente è possibile comunicare all'Inail le variazioni delle retribuzioni entro il 16 febbraio 2015 in modo da evitare il pagamento di un premio anticipato maggiore di quello che sarà dovuto a consuntivo.

In sede di autoliquidazione si potrà usufruire di specifiche agevolazioni contributive che di seguito si riportano in sintesi:

Riduzione dell'11,50% per le imprese edili	Si applica alla sola regolazione 2014 ai datori di lavoro che occupano operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali e alle società cooperative di produzione e lavoro per i soci lavoratori, esercenti attività edili, a condizione che siano regolari nei confronti di Inail, Inps e Casse Edili e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di salute e prevenzione nei 5 anni precedenti.
Riduzione per il settore della pesca	Si applica alla regolazione 2014 (nella misura dell'63,20%) e alla rata 2015 (nella misura del 57,50%) alle imprese che esercitano la pesca costiera, o la pesca nelle acque interne e lagunari.
Inserimento dei disabili	Il beneficio della fiscalizzazione totale (100%) o parziale (50%) del premio per ogni lavoratore disabile assunto si applica esclusivamente alle aziende con convenzione concessa entro il 31 dicembre 2007.
Sostegno alla maternità/paternità	Per i lavoratori assunti con contratto a termine, in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria (congedo di paternità o maternità) o facoltativa (congedo parentale), i datori di lavoro con meno di 20 dipendenti hanno diritto allo sgravio nella misura del 50% dei premi assicurativi dovuti, a patto che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc.

Cooperative e loro consorzi operanti in territori montani	Per le imprese cooperative che manipolano, trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici i premi sono ridotti qualora le stesse siano situate in zone agricole svantaggiate (68%) e in territori montani particolarmente svantaggiati (75%).
Contratti di inserimento	Per i datori di lavoro che assumono con contratti di inserimento si applica una riduzione a seconda dei casi pari al 25%, 40%, 50% e 100%, in presenza di determinate condizioni.
Imprese artigiane	La riduzione è fissata nella misura del 7,99% e si applica alla sola regolazione 2014. Possono fruirne le imprese iscritte alla gestione Artigianato, in regola con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n.81/08, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2012-2013 e che ne abbiano fatto preventiva richiesta.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2015 PARTONO I CONTROLLI SU FALSE PARTITE IVA

Si è conclusa al 31 dicembre 2014 la fase transitoria per il controllo della “mono committenza”, ossia la valutazione delle presunzioni introdotte dalla L. n.92/12 (“Legge Fornero”) per le persone fisiche titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa individuale di servizi e attività di lavoro autonomo.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito nella Circolare n.32/12 che la *ratio* della disposizione introdotta nasce dall’esigenza di contrastare fenomeni distorsivi che nascondono, con lo strumento della partita Iva, prestazioni inquadrabili nell’ambito delle collaborazioni a progetto o, addirittura, del lavoro subordinato.

I soggetti interessati e la natura della presunzione

Secondo quanto disposto dalla Legge Fornero, è scattata il 1° gennaio 2015 la presunzione di subordinazione delle collaborazioni a partita Iva se si realizzano almeno due delle seguenti tre condizioni, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente:

1. collaborazione con il medesimo committente di durata complessiva superiore a 8 mesi annui per due anni consecutivi;
2. corrispettivo derivante dalla collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di imputazione di interessi, che costituisce più dell’80% dei corrispettivi annui percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
3. presenza di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.

Durata della collaborazione	Per il primo requisito il periodo minimo di durata complessiva della collaborazione deve essere di almeno 241 giorni, anche non consecutivi. La condizione può concretamente realizzarsi solamente a partire dal 1° gennaio 2013, quindi per il biennio 2013/2014.
Corrispettivo	Per il secondo requisito rilevano i soli corrispettivi derivanti da prestazioni autonome fatturate (anche se non incassate, non rilevando eventuali somme percepite quali lavoro subordinato, lavoro accessorio o redditi di altra natura).
Postazione fissa	Per il terzo requisito la postazione può anche non essere ad uso esclusivo.

Sono previste normativamente delle esclusioni oggettive all’operatività della presunzione qualora siano verificate congiuntamente tali condizioni:

- la prestazione del collaboratore sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
- la prestazione del collaboratore sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all’art.1, co.3 L. n.233/90. Il minimale annuo in questione è pari per il 2014 a 15.516 euro, che moltiplicato per 1,25 determina un reddito annuo minimo pari a 19.395 euro.

Le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi ruoli o elenchi professionali qualificati, sono in ogni caso escluse dalla applicabilità della presunzione di mono committenza.

In caso di mancato rispetto degli indici di mono committenza (almeno 2 su 3) gli ispettori possono ascrivere la collaborazione con partita Iva nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative e, in caso di inesistenza di un progetto, convertirle in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Si tratta di una presunzione "semplice", che comporta l'inversione dell'onere della prova a carico del committente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LE SANZIONI IN CASO DI ERRATO REVERSE CHARGE

Le novità legate alla Legge di Stabilità 2015 in tema di *reverse charge* impongono una ampia riflessione sulle conseguenze dell'errata applicazione del meccanismo della inversione contabile. In particolare occorre chiedersi, in assenza di una circolare esplicativa che voglia fare salvi tutti i comportamenti adottati tra il 1° gennaio e la data di emissione della stessa, come si verrà sanzionati, ad esempio, in caso di omessa fatturazione di operazioni soggette a *reverse charge*, omesso *reverse charge* senza assolvimento dell'imposta, omesso *reverse charge* con assolvimento dell'imposta.

La norma di riferimento in caso di non corretta applicazione dell'inversione contabile, e relativamente alle operazioni considerate soggette al meccanismo del *reverse charge*, è il comma 9-bis dell'art.6 D.Lgs n.471/97, il quale contempla le seguenti fattispecie e prevede le seguenti sanzioni:

1. mancato assolvimento dell'imposta in *reverse charge* da parte del cessionario/committente, in tal caso il Legislatore ha previsto una sanzione fra il 100 e il 200% dell'Iva, con un minimo di 258 euro;
2. irregolare addebito dell'Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento, in tal caso si applica la sanzione fra il 100 e il 200% dell'Iva con contestuale recupero dell'Iva non versata e obbligazione di pagamento delle sanzioni e dell'iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore;
3. mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, si applica la sanzione tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l'omissione con l'ulteriore obbligo, per il soggetto cessionario/committente, di emettere l'autofattura entro 30 giorni dal quarto mese successivo all'acquisto con l'applicazione del *reverse charge*;
4. irregolare assolvimento dell'imposta da parte del cessionario/committente ovvero del cedente/prestatore, si applica in tal caso la sanzione del 3% dell'Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione, con obbligazione di pagamento delle sanzioni ed iva in solido tra committente/cessionario e cedente/prestatore.

Una tabella riepilogherà quanto detto:

Tipologia di errore	Sanzione	Obbligato
mancato assolvimento dell'imposta in <i>reverse charge</i>	tra il 100 e il 200 per cento dell'Iva, con un minimo di 258 euro	cessionario/committente
irregolare addebito dell'Iva da parte del cedente/prestatore con omissione del versamento	tra il 100 e il 200 per cento dell'Iva	in solido
mancata emissione della fattura	tra il 5 e il 10% del corrispettivo con un minimo di 516 euro e obbligo del cessionario/committente di regolarizzare l'omissione	cessionario/committente
irregolare assolvimento dell'imposta	sanzione del 3% dell'Iva con riconoscimento del diritto alla detrazione	in solido

Quanto suddetto si rende applicabile ogni qual volta l'operazione soggetta al *reverse* sia stata effettuata in maniera non corretta. Ma cosa accade nel caso in cui si sia assoggettata a *reverse* una operazione che non ne aveva le caratteristiche oppure non si è provveduto ad effettuare l'inversione contabile su una

operazione che ne aveva i requisiti? La Circolare n.12/E/08, come detto, ha limitato l'applicazione del disposto dell'art.6, co.9-bis D.Lgs. n.471/97 solamente alle operazioni che rientrano tra quelle soggette a *reverse*.

Si deve ritenere che in questi casi trovi applicazione il regime sanzionatorio ordinario, sempre disciplinato dall'art.6 del decreto citato, che prevede:

- 1) la sanzione dal 100 al 200% dell'imposta in caso di applicazione del *reverse* ad una operazione che non ne avesse i requisiti, con obbligo di versamento dell'imposta da parte del cedente/prestatore;
- 2) la sanzione pari al 100% dell'imposta al cessionario/committente che non abbia applicato l'inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti, a meno che lo stesso non abbia preventivamente provveduto al pagamento dell'imposta e alla regolarizzazione secondo il disposto dell'art.6, co.8 D.Lgs. n.471/97.

Anche qui una tabella sarà di chiarimento:

Tipologia di errore	Sanzione	Obbligato
applicazione del <i>reverse</i> ad una operazione che non ne avesse i requisiti	dal 100 al 200% dell'imposta e obbligo di versamento dell'imposta da parte del cedente/prestatore	cedente/prestatore
Mancata applicazione dell'inversione contabile ad una operazione che ne aveva i requisiti	100% dell'imposta al cessionario/committente	cessionario/committente

Si ricorda che agli errori ed omissioni di cui sopra può applicarsi l'istituto del ravvedimento operoso.

Si aggiunge, infine, una riflessione in ordine al problema della detrazione dell'iva effettuata in mancanza di registrazione della fattura integrata. Con apposita sentenza la corte di Giustizia Europea, chiamata dalla Corte di Cassazione ad esprimersi in merito, ha stabilito che l'esercizio della detrazione non può essere negato nel caso in cui alla mancata registrazione della fattura integrata non sia seguito un danno erariale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: PREVIDENZA PROFESSIONISTI: QUALE RIVALSA SI APPLICA?

In via di principio, peraltro costituzionalmente sancito, ogni attività lavorativa prevede una copertura previdenziale.

Nel caso dei professionisti (fiscalmente produttivi di redditi di lavoro autonomo) è possibile che la previdenza sia gestita:

- dalla Cassa previdenziale di categoria collegata all'Ordine o Albo professionale di appartenenza;
- dalla Gestione separata Inps (come previsto dall'art.21, co.25 L. n.335/95) nel caso in cui la categoria professionale nella quale si rientra non abbia istituito alcuna Cassa autonoma (si parla in questo caso di professionisti "scassati").

Sono un esempio di professionisti con Cassa di categoria gli avvocati, i dottori commercialisti, gli ingegneri, i geometri, gli architetti, i medici, gli psicologi.

Sono, invece, esempi di professionisti "scassati", gli igienisti dentali, i fisioterapisti, i tecnici informatici.

Il pagamento dei contributi previdenziali (che avviene con forme e modalità differenti nelle due situazioni sopra rappresentate) è, chiaramente, a carico del professionista, al quale, però, è data facoltà di rivalersi sul proprio cliente addebitando in fattura una "maggiorazione" a titolo di contributo previdenziale, c.d. "rivalsa" o "contributo integrativo" (quest'ultima dicitura è certamente più attinente ai contributi delle Casse autonome).

Il caso del professionista senza cassa – e, quindi, iscritto all'Inps Gestione Separata - è il più semplice in quanto questi ha la possibilità di addebitare in fattura al proprio cliente, a titolo di rivalsa Inps, un importo pari al 4% del compenso. Tale contributo viene versato dal professionista mediante utilizzo del modello di pagamento F24 nella modalità di acconto (suddiviso in due rate uguali) e saldo alle medesime scadenze previste per le imposte sul reddito.

Il professionista iscritto alla Cassa di previdenza di categoria potrà, invece, addebitare in fattura un importo a titolo di contributo previdenziale che varia dal 2% al 5% a seconda della professione svolta. Lo stesso viene determinato a consuntivo sulla base del volume d'affari annuo del professionista conseguito nell'anno precedente sulla base di specifica dichiarazione presentata alla Cassa di appartenenza e versato secondo le specifiche modalità (bollettini RAV, MAV, addebiti automatici, etc.) previste dalla Cassa medesima.

Tali percentuali, inoltre, possono subire nel tempo delle modifiche, per permettere una corretta fatturazione e il controllo degli avvisi di parcella ricevuti. Riteniamo utile riepilogare di seguito il dettaglio di tali percentuali di rivalsa per le principali categorie professionali titolari di cassa di categoria.

Attività professionale	Cassa di categoria	Percentuale di rivalsa
Dottori commercialisti	Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti	4%
Avvocati	Cassa forense	4%
Architetti	Inarcassa	4%
Ingegneri	Inarcassa	4%
Geometri	Cassa italiana previdenza ed assistenza Geometri	5% (dal 1 gennaio 2015)
Ragionieri	Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali	4%
Consulenti del lavoro	Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro	4%
Notai	Cassa nazionale del notariato	Nessuna rivalsa

Un ultimo riferimento all'aspetto tributario della rivalsa:

- mentre la rivalsa 4% sulla Gestione separata Inps costituisce un componente positivo di reddito (da trattare quindi alla stregua di un vero e proprio compenso) va assoggettata a tassazione ordinaria e, quindi, costituisce la base tanto per la determinazione dell'Iva quanto per il calcolo della ritenuta di ritenuta d'acconto;
- il contributo integrativo addebitato ai propri clienti dai professionisti iscritti nelle proprie Casse di previdenza non costituisce un componente positivo (in quanto rappresenta un debito nei confronti della Cassa) ed è quindi fiscalmente neutro.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DAL 1° GENNAIO 2015 PRIMA SCELTA DI ADESIONE O REVOCA AL REGIME IVA PER CASSA

Il regime dell'“Iva per cassa” introdotto dall'art.32-bis D.L. n.83/12 a decorrere dal 1° dicembre 2012 è riservato a tutti i soggetti titolari di partita Iva (imprese e professionisti) che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro.

L'adesione al regime implica che:

- l'Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile all'atto dell'incasso dei relativi corrispettivi ovvero, al più, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione in caso di mancato incasso;
- il diritto alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione in caso di mancato pagamento.

Le caratteristiche principali del regime dell'Iva per cassa

L'adesione al regime vincola il soggetto passivo all'applicazione dell'Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d'affari, che comportano la cessazione immediata già in corso d'anno. Le fatture emesse devono recare l'annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”.

Non rientrano nel regime a seguito di esclusione oggettiva prevista dall'art.32-bis:

- le operazioni effettuate nei confronti di privati (non titolari di partita Iva);
- le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di “regimi speciali di determinazione dell'Iva”;
- le operazioni effettuate in regime di *reverse charge*;
- le operazioni intracomunitarie;
- le esportazioni/importazioni ed operazioni assimilate;
- le prestazioni di servizi internazionali;
- le estrazioni di beni da depositi Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'adozione del sistema Iva per cassa comporta il differimento della detrazione dell'Iva relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono fruire della sospensione. Non va attuato un meccanismo che preveda una detrazione sugli acquisti nella stessa percentuale in cui avviene l'esigibilità sulle vendite. Il regime interessa tutte le operazioni attive e passive poste in essere dal soggetto passivo che vi aderisce, con la sola esclusione delle operazioni su menzionate.

Il soggetto passivo Iva che si vede recapitare da un proprio fornitore una fattura con indicazione “Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis D.L. n.83/12”, qualora non abbia anch'esso optato per tale regime, procederà alla ordinaria detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sulla fattura di acquisto ricevuta, trattandosi il regime dell'Iva per cassa di un regime soggettivo e non riferibile alla singola operazione effettuata.

Le condizioni per l'accesso al regime e la revoca al termine del triennio

L'adesione al regime dell'Iva per cassa può avvenire solamente all'inizio di ciascun periodo di imposta. La scelta è vincolante per 3 anni e va comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta in cui si è esercitata l'opzione. Rileva, pertanto, il comportamento concludente con l'indicazione sulle fatture emesse della dicitura "Operazione con Iva per cassa ai sensi dell'art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012": nel caso di adesione a decorrere dal 1° gennaio 2015, la stessa andrà comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva 2016 per il periodo di imposta 2015.

Trascorso il primo triennio di adesione al regime il contribuente può scegliere di:

- continuare ad effettuare le liquidazioni secondo il metodo dell'Iva per cassa: in tal caso, l'opzione si rinnova automaticamente ed è possibile revocarla di anno in anno (non è più necessario attendere un altro triennio dopo il decorso del primo);
- revocare l'opzione con conseguente effettuazione della liquidazione ordinaria dell'Iva: in tal caso, andranno computate a debito nella liquidazione dell'ultimo mese di applicazione del regime l'ammontare dell'Iva relativa ai corrispettivi non ancora incassati e a credito l'ammontare dell'Iva relativa ai corrispettivi non ancora pagati. La revoca andrà comunicata nel quadro VO della dichiarazione Iva relativa al periodo di imposta in cui è stata esercitata.

Si segnala alla gentile Clientela che il soggetto passivo Iva che ha adottato il regime dell'Iva per cassa dal 1° dicembre 2012 (vincolante quindi per il triennio 2012-2013-2014) deve valutare se proseguire con tale regime oppure revocare l'opzione già a decorrere dal 1° gennaio 2015, in quanto il primo triennio di applicazione è cessato alla data del 31 dicembre 2014.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma

Le procedure amministrative e contabili in azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA CONTABILIZZAZIONE DELLE FATTURE EMESSE IN REGIME DI “REVERSE CHARGE”

Al fine di ridurre i fenomeni di frode e di evasione dell'Iva, negli anni è stato sempre più diffuso normativamente il meccanismo del *reverse charge* (inversione contabile), in base al quale l'obbligo di versamento dell'Iva passa dal soggetto che emette la fattura a colui che la riceve. L'inversione contabile è una particolare modalità di assolvimento dell'Iva, prevista per una serie di operazioni ben definite, applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi Iva.

Si ritiene utile ricordare che il soggetto passivo Iva tenuto ad applicare l'inversione contabile deve indicare nel quadro VJ della dichiarazione Iva l'imponibile e l'imposta relativi a tali operazioni (nel quadro VJ è prevista l'indicazione analitica rigo per rigo di ogni tipologia di acquisto di beni e di servizi che determina l'applicazione del *reverse charge*, mediante integrazione della fattura di acquisto ovvero mediante emissione di autofattura).

A decorrere dal 1° gennaio 2015 per opera delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità è stato ampliato il novero delle operazioni riconducibili al meccanismo dell'inversione contabile:

- prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
- trasferimenti di quote di emissione di *gas* a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al *gas* e all'energia elettrica;
- cessioni di *gas* e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore;
- cessioni di bancali in legno (*pallets*) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo;
- cessioni di beni effettuate nei confronti degli ipermercati, dei supermercati e dei *discount* alimentari (l'applicazione del *reverse charge* a quest'ultima casistica ad oggi non è ancora operativa, in quanto subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunitaria).

L'assolvimento dell'Iva con il meccanismo del il “reverse charge”

Il meccanismo dell'inversione contabile consiste nell'inversione dell'obbligo di assolvimento dell'Iva e può essere applicato esclusivamente alle operazioni poste in essere tra due soggetti passivi Iva. Il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi soggetta a *reverse charge* non è tenuto ad addebitare l'imposta tramite l'esercizio della rivalsa: nella fattura emessa sono indicati, in luogo del tributo, gli estremi della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile. Vengono, pertanto, trasferiti sull'acquirente del bene/servizio una serie di adempimenti necessari alla liquidazione dell'imposta.

L'acquirente è obbligato a riportare l'aliquota e l'importo dell'imposta in due modi diversi a seconda della natura della operazione effettuata, che può comportare a seconda della tipologia di acquisto effettuato:

- l'obbligo di integrazione della fattura del fornitore con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta;
- l'obbligo di emissione di una autofattura.

La fattura integrata, ovvero l'autofattura, deve poi essere registrata distintamente nel registro Iva acquisti e, contemporaneamente, nel registro Iva vendite dell'acquirente. In alternativa, possono essere utilizzati appositi registri separati. Tale doppia registrazione comporta per l'acquirente sia Iva a credito che Iva a

debito, mentre il venditore non rileverà alcuna Iva a debito in relazione alle operazioni effettuate in regime di “reverse charge”.

Solitamente, non è necessario effettuare alcun versamento effettivo all'erario relativo all'operazione in oggetto, in quanto, ad eccezione dei casi in cui trovano applicazione norme che prevedono l'indetraibilità del tributo assolto sugli acquisti, la doppia registrazione determina una neutralizzazione del debito con il credito dell'imposta.

Venditore	➔	Emette fattura senza la rivalsa dell'Iva, registra la fattura di vendita nel registro Iva vendite e conseguentemente non ha alcun debito verso l'Erario per l'operazione fatturata in regime di <i>reverse charge</i> .
Acquirente	➔	<p>Generalmente, integra la fattura ricevuta con l'indicazione dell'aliquota Iva specifica per l'acquisto di beni o servizi effettuato, registra la fattura di acquisto sia sul registro Iva acquisti sia sul registro Iva vendite (è consigliabile creare due registri Iva specifici per le operazioni in <i>reverse charge</i>) con la rilevazione dell'importo dell'Iva sia a credito sia a debito e versa all'Erario l'Iva dovuta solo nel caso di regime di indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti.</p> <p>Al posto di integrare la fattura di acquisto, nei casi in cui è obbligatoria e nei casi in cui il venditore non emette la fattura entro i termini stabiliti per legge, va emessa una autofattura. È preferibile adottare due registri Iva (vendite e acquisti) separati per la sola registrazione delle autofatture.</p>

L'integrazione della fattura di acquisto

Esemplifichiamo le modalità di integrazione della fattura di acquisto analizzando uno dei casi più frequenti di applicazione del *reverse charge*: le prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese dai subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel settore dell'edilizia (art.17, co.6 lett.a) d.P.R. n.633/72).

La ditta Rossi Srl ha effettuato lavori di intonacatura eseguiti su un immobile commerciale in base ad un contratto di subappalto stipulato con la ditta Lavori edili Srl per un imponibile pari a 10.000 euro in data 31 gennaio 2015, emettendo la fattura con l'indicazione “Soggetta a reverse charge ai sensi dell'art.17, co.6, lett.a) d.P.R. n.633/72”. Le fatture emesse in applicazione del meccanismo dell'inversione contabile sono esenti dall'imposta di bollo in quanto comunque relative ad operazioni soggette ad Iva.

L'appaltatore Lavori edili Srl procede ad integrare la fattura con l'indicazione dell'Iva pari a 2.200 euro e del totale del documento pari a 12.200 euro e a registrare il documento sia sul “registro Iva Acquisti in *reverse charge*” sia sul “registro Iva Vendite in *reverse charge*”, entro quindici giorni dal ricevimento, con riferimento al relativo mese.

Contabilmente la ditta Lavori edili Srl annoterà le seguenti movimentazioni:

➔ Registro Iva Acquisti in *reverse charge*:

31/01/15	Lavori conto terzi (ce)	a	Debito vs Rossi Srl (sp)	10.000,00	12.200,00
	Iva a credito r.c. (sp)			2.200,00	

Per rendere neutro l'impatto dell'Iva, nel caso in cui non siano presenti limitazioni alla detrazione dell'Iva assolta sugli acquisti, si annoterà sul Registro Iva Vendite in *reverse charge*:

31/01/15	Credito vs Rossi Srl (sp)	a	Credito vs Rossi Srl (sp)	12.200,00	10.000,00
			Iva a debito r.c. (sp)		2.200,00

Poi si procederà a chiudere la partita del cliente fittizio Rossi Srl (Credito vs Rossi Srl), in quanto il debito effettivo verso la Rossi Srl è pari a 10.000 euro (il solo imponibile) e non a 12.200 euro come risulterebbe dalla sola registrazione sul registro Iva Acquisti in *reverse charge*:

31/01/15	Debito vs Rossi Srl (sp)	a	Credito vs Rossi Srl (sp)	2.200,00	2.200,00
----------	--------------------------	---	---------------------------	----------	----------

Si ricorda che tutti gli ERP aziendali permettono di effettuare, a seguito della prima registrazione della fattura di acquisto integrata sul registro Iva acquisti in *reverse charge* (ovvero sul registro Iva delle fatture di acquisto), la duplice registrazione successiva in automatico, di modo da annotare la stessa scrittura anche sul registro Iva vendite in *reverse charge* (ovvero sul registro Iva delle fatture di vendita) e neutralizzare le partite di credito e di debito aperte per lo stesso importo dell'Iva.

L'Agenzia delle Entrate ha consentito ai soggetti tenuti all'applicazione dell'inversione contabile l'utilizzo di una procedura semplificata, diversa da quella esemplificata, tale da evitare duplicazioni nella numerazione e registrazione dei documenti. La facilitazione consiste nella sola annotazione della fattura di acquisto integrata in un unico registro sezionale, a condizione che l'imponibile e l'imposta complessivi siano riportati in un registro riepilogativo che consenta la liquidazione periodica del tributo e la rilevazione immediata delle fatture in caso di controllo (vedasi **Risoluzione n.144/E/99**).

La registrazione della autofattura

Le modalità di emissione e registrazione della autofattura vengono analizzate nel caso delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da un soggetto passivo di imposta in uno Stato *extraUE*. Il cessionario o committente nazionale, in questi casi, deve assolvere l'imposta sul valore aggiunto in Italia tramite emissione di autofattura (art.21, co.6-ter d.P.R. n.633/72), emettendola in un unico esemplare recante l'annotazione che si tratta di "autofatturazione".

La ditta Parini Srl ha ricevuto una fattura di acquisto in data 31 gennaio 2015 per prestazioni di servizi da un fornitore *extraUE*, per un importo di 10.000 euro, dopo avere provveduto alla conversione in euro dell'imponibile indicato in valuta estera sul documento ricevuto. La Parini Srl richiama nel corpo della autofattura gli estremi della originaria fattura estera (ragione sociale, indirizzo, partita Iva del fornitore, numero e data), ripete l'importo della prestazione di servizi applicando l'aliquota Iva prevista in Italia per quella tipologia di acquisto, nel caso in questione Iva al 22% pari a 2.200 euro e numera autonomamente la autofattura. La numerazione della autofattura può essere autonoma (nel caso di utilizzo di un registro sezionale) ovvero progressiva con quella delle normali fatture di vendite emesse.

⇒ Registro Iva acquisti autofatture:

31/01/15	Costi per servizi (ce)	a	Debito vs Fornitore estero (sp)	10.000,00	12.200,00
	Iva a credito autofatture (sp)			2.200,00	

⇒ Registro Iva vendite autofatture:

31/01/15	Credito vs Fornitore estero (sp)	a	Credito vs Fornitore estero (sp)	12.200,00	10.000,00
			Iva a debito autofatture (sp)		2.200,00

Poi si procederà a chiudere la partita del cliente fittizio Fornitore estero, in quanto il debito effettivo verso lo stesso è pari a 10.000 euro (il solo imponibile) e non a 12.200 euro:

31/01/15	Debito vs Fornitore estero (sp)	a	Credito vs Fornitore estero (sp)	2.200,00	2.200,00
----------	---------------------------------	---	----------------------------------	----------	----------

La **Circolare n.37/E/11** ha chiarito che è possibile, alternativamente alla modalità di contabilizzazione esemplificata, annotare le autofatture in un registro sezionale, con adozione di una numerazione distinta. In tal caso, gli obblighi in tema di numerazione delle fatture e di annotazione delle stesse sia sul registro Iva vendite sia sul registro Iva acquisti sono soddisfatti anche se si procede ad una unica annotazione delle autofatture emesse a seguito dell'applicazione del meccanismo del *reverse charge* su un apposito registro sezionale, fermo restando che nelle liquidazioni e nelle dichiarazioni Iva devono trovare distinta visualizzazione l'imposta a debito e l'imposta a credito relative a tali operazioni.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

firma